



**COMUNE DI TORRAZZA COSTE**  
**PROVINCIA DI PAVIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 19 Reg. Delib.**

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO DI IMPOSTA 2026**

L'anno **duemilaventicinque** addì **2** del mese di **dicembre** alle ore **19.05** presso la sala consiliare del Comune di Torrazza Coste, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta pubblica di **prima** convocazione.

Risultano:

| N.<br>d'ord. |                         | Presenti | Assenti |  | N.<br>d'ord. |                    | Presenti | Assenti |
|--------------|-------------------------|----------|---------|--|--------------|--------------------|----------|---------|
| 1            | Berutti Claudia-Sindaco | X        |         |  | 9            | Bernini Alessandro |          | X       |
| 2            | Bondioli Andrea         | X        |         |  | 10           | Ghia Leonardo      | X        |         |
| 3            | De Giovanni Tiziana     | X        |         |  | 11           | Pasotti Patrizia   | X        |         |
| 4            | Gaiotti Alessandro      | X        |         |  |              |                    |          |         |
| 5            | Ghia Alessandro         | X        |         |  |              |                    |          |         |
| 6            | Gabetta Daniele         | X        |         |  |              |                    |          |         |
| 7            | Pizzuto Orianna         | X        |         |  |              |                    |          |         |
| 8            | Sturla Cristina         |          | X       |  |              | Totale             | 9        | 2       |

Presenti, senza diritto di voto, gli assessori esterni Ermanno Pruzzi e Giuseppe Raso

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Andrea Guazzi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La Dott.ssa Claudia Berutti, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO DI IMPOSTA 2026**

Il Sindaco illustra.

La consigliera Pasotti dà lettura di propria nota (Allegato 1) che deposita e si allega al verbale, e preannuncia voto negativo.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamato** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**Visto** il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 che istituisce, a decorrere al 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- ❑ un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- ❑ un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1, comma 3);

**Visto** in particolare l'art. 1, commi 3, 3-bis e 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2;*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;*

*4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento";*

**Visto** inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

**Richiamata** la Legge n. 207/2024, art. 1, commi da 750 a 752 in tema di addizionale comunale all'IRPEF;

**Richiamati** gli articoli 142, 143 e 144 della L. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), in tema di addizionale comunale all'IRPEF;

**Richiamate:**

- la propria precedente Deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 19/12/2024, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- la propria precedente Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 15/04/2025, con la quale vengono confermate le aliquote IRPEF per l'anno di imposta 2025, così come segue:

| Scaglioni di reddito complessivo | Aliquota IRPEF |
|----------------------------------|----------------|
| Da e 0 e fino a € 28.000,00      | 0,39%          |
| Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 | 0,75%          |
| Oltre € 50.000                   | 0,80%          |

mantenendo una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

**Tenuto conto** che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a € 135.000,00 determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Visto** il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

**Preso atto** dell'art.1 comma 2 della legge di bilancio 2025 che ha modificato l'art.11 comma 1 del Tuir rendendo permanenti le tre fasce di scaglioni Irpef, così come segue:

- Fino a € 28.000,00 23%
- Da € 28.000,00 e fino ad € 50.000,00 35%
- Oltre € 50.000,00 43%

**Viste** le ultime notizie riguardanti la riforma Irpef che giungono dal Disegno di Legge di Bilancio 2026, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 ottobre scorso che prevede la riduzione della percentuale del secondo scaglione IRPEF, relativo ai redditi eccedenti i 28 mila e fino a 50 mila euro dal 35% al 33%, applicabile però solo ai contribuenti con redditi fino a € 200.000,00. Restano invece invariati, salvo ulteriori modifiche nel corso dell'iter parlamentare, gli altri scaglioni soggetti alle percentuali del 23 e 43 per cento;

**Richiamato** l'art. 1 comma 751 della legge di bilancio 2025 che consente al Comune di mantenere quattro scaglioni di reddito e relative aliquote, come nel 2024, anche nel triennio 2025-2027;

**Considerato** che:

- il comma 2 dell'art. 99 dispone che, nelle more del riordino della fiscalità degli Enti territoriali, i Comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge;
- il comma 3 del succitato art. 99 dispone infine che, qualora i Comuni non adottino la delibera di cui ai commi 1 e 2 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento;

**Visto** lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2026/2028;

**Eseguito** integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2026/2028;

**Ritenuto** opportuno, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF tenendo conto di quanto sopra evidenziato, così come segue:

| Scaglioni di reddito complessivo | Aliquota addizionale comunale IRPEF |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Da € 0 e fino a € 28.000         | 0,70%                               |
| Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 | 0,80%                               |
| Oltre € 50.000                   | 0,80%                               |

mantenendo la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Quantificato** presuntivamente in € 226.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota/delle aliquote e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

**Considerato** il parere **FAVOREVOLE** espresso dell'Organo di Revisione dell'Ente depositato agli atti, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza, il parere del Responsabile del Servizio Finanziari – Tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 2000: **PARERE FAVOREVOLE**

**Il Responsabile Servizi Finanziari-Tributi**  
**Dott.ssa Claudia Berutti**

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano: Presenti n. 9 – Favorevoli n. 7 – Contrari n. 2 (Sig.ra Pasotti Patrizia, Sig. Ghia Leonardo) – Astenuti n. 0

### **DELIBERA**

1. **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, le modifiche al Regolamento per l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF come riportato nella bozza depositata agli atti, che avrà efficacia dal 01-01-2026;

2. **di quantificare** presuntivamente in € 226.000,00 il gettito derivante dalla variazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

3. **di inviare** la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, entro il termine previsto dalla normativa vigente.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con la seguente votazione, resa per alzata di mano: Presenti n. 9 – Favorevoli n. 7 – Contrari n. 2 (Sig.ra Pasotti Patrizia, Sig. Ghia Leonardo) – Astenuti n. 0

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**Fatto, letto e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**

Dott.ssa Claudia Berutti

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Andrea Guazzi

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto vice segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 16.12.2025..... e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 16.12.2025.....

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

---

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il \_\_\_\_\_ è decorso il termine di cui al 3° comma dell'articolo 134 del dlgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**